



Città di Modica

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE Settore IX Ecologia, Ambiente e Igiene Urbana

n. 2397 del 28 GIU. 2022

OGGETTO: Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1 lett. a) del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii." di cui alla delibera di Consiglio Comunale n. 40 del 28/04/2021, in esecuzione delle sentenze del TAR di Catania n. 1923 del 19/07/2016 e n. 412 dell'11.02.2021. Ditta "Agesp S.p.A." - Impegno spesa e liquidazione II rata dell'importo di €. 331.938,84 IVA compresa.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che:

- con contratto Rep. n. 12826 del 11/06/1999, redatto in forma pubblica, il Comune di Modica ha affidato alla ditta "Agesp S.p.A. il "Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani, di nettezza urbana ed accessori", per la durata di un anno (dal 01.07.1999 al 30.06.2000) al prezzo contrattuale fissato in € 1.512.495,79, oltre IVA;
- detto contratto Rep. n. 12826 del 11/06/1999 è stato prorogato tramite ordinanze sindacali e determine dirigenziali, sino al 20/08/2001;
- a seguito nuovo esperimento di gara la ditta "Agesp S.p.A." ha eseguito il medesimo "Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani, di nettezza urbana ed accessori" dal 21/08/2001 al 31/05/2005, per un importo annuale di € 1.904.816,43 oltre IVA, sulla base del contratto di appalto Rep. n. 13298 del 3/08/2001 della durata di anni tre (dal 21 agosto 2001 al 20 agosto 2004), degli atti aggiuntivi Rep. n. 13476 del 31/01/2002 e Rep. n. 14810 del 24/01/2005 e delle proroghe disposte dal Comune di Modica fino al 31.05.2005, nelle more del subentro della Società "ATO RAGUSA AMBIENTE S.p.A." in applicazione del D. Lgs. n° 22 del 05.02.1997 e dell'ordinanza n° 2983 del 31.maggio.1999 del Ministero dell'Interno - Dipartimento Protezione Civile per la gestione integrata dei rifiuti;
- dal 01/06/2005 l'"ATO Ragusa Ambiente S.p.A." subentrava nel contratto al Comune di Modica e la ditta "Agesp S.p.A." garantiva il servizio fino al 31.12.2005;
- la ditta "Agesp S.p.A.", tramite l'avv. Piero Di Pasquale, con nota prot. n° 15544 del 31/03/2003 e successive. prot. n. 12894 e n. 12976 del 04/03/2008 aveva chiesto la revisione del canone d'appalto sulla base dell'art. 44 della legge 724/94 per un importo, rispettivamente, di € 31.824,54 e € 1.030.293,37 di cui € 548.931,93 fino a maggio 2005, a carico del Comune di Modica, ed € 481.361,44, dal giugno 2005, a carico dell' "ATO Ragusa Ambiente S.p.A.", utilizzando come base di calcolo l'indice NIC - indice raccolta rifiuti, al netto di interessi e spese legali;
- la ditta "Agesp S.p.A." ha reiterato la richiesta di revisione prezzi con istanza del 28.10.2011;
- con sentenza n. 1087/2012, il TAR di Catania aveva ordinato al Comune di Modica di pronunciarsi con provvedimento motivato in ordine alla citata domanda di revisione del prezzo avanzata dalla ditta;

Vista la nota prot. 50390 del 21/10/2014 con la quale l'allora Dirigente del XII settore "Ecologia, Ambiente, Igiene Urbana":

- osservava che *"a livello statale, nei contratti di appalto, l'istituto della revisione dei prezzi, precedentemente oggetto di divieto, è stato reintrodotta dall'art. 44 della legge finanziaria 724/94, recante modifica dell'art. 6 della legge n. 537/1993, che al comma 4 prevede che: "tutti i contratti ad esecuzione*

periodica o continuativa debbono recare una clausola di revisione periodica del prezzo. La revisione viene operata sulla base di una istruttoria condotta dai dirigenti responsabili dell'acquisizione di beni e servizi sulla base dei dati di cui al comma 6";

- comunicava alla ditta "AGESP S.p.A." che *nella Regione Siciliana il diritto alla revisione dei prezzi non poteva essere riconosciuto in quanto i contratti stipulati prima della data di entrata in vigore della legge regionale n. 2, pubblicata il 27/03/2002, che all'art. 13 aveva espressamente recepito i criteri contenuti nella normativa statale, rientravano nell'ambito di applicazione della L.R. n. 10 del 1993 artt. 56 e 70 che vietava espressamente la revisione dei prezzi. (Sentenza TAR Palermo n. 7233 del 7/06/2010 confermata dal CGA con sentenza n. 332/2011). In più, l'art. 10 del contratto rep. n. 12826 del 1999 e l'art. 11 del contratto rep. 13298 del 2001 prevedevano che "Ai sensi della art. 70 della L. R. del 12 gennaio 1993 n. 10, è esclusa la revisione prezzi";*
- comunicava alla ditta "AGESP S.p.A.", altresì, che *la richiesta di revisione prezzi non poteva essere accolta neanche per le successive proroghe in quanto la giurisprudenza amministrativa, nel frattempo consolidatasi, riteneva che l'applicazione della revisione presupponeva l'esistenza un contratto di durata. (cfr: CGA sentenza n. 332 del 2011, TAR sezione staccata di Catania, sez. III, sentenza n. 697 del 2012; TAR sezione staccata di Catania sez. III, sentenza n. 984 del 2013);*

Preso atto che:

- ✓ con sentenza n. 1923 del 19/07/2016 il TAR di Catania ha riconosciuto alla ditta "Agesp S.p.A." la revisione dei prezzi per tutta la durata del rapporto contrattuale (dal 1° luglio 1999 al 31 dicembre 2005) sulla base dell'indice "F.O.I." (indice che misura la variazione dei prezzi per le famiglie degli operai e degli impiegati) e ha fatto obbligo al Comune di Modica di quantificare e di provvedere alla conseguente corresponsione degli importi dovuti alla ricorrente;
- ✓ con successiva sentenza n. 412 del 11.02.2021 il TAR di Catania (Sezione Terza) ha accolto il ricorso della ricorrente del 22.09.2020, dichiarando il diritto della ricorrente ad ottenere la revisione del corrispettivo dell'appalto, per tutta la durata del rapporto contrattuale (dal 1° luglio 1999 al 31 dicembre 2005) sulla base del cd. indice "FOI", facendo obbligo al Comune di Modica la corresponsione degli importi dovuti e di determinarsi entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione amministrativa della detta sentenza 412/2021, ipotizzando, in mancanza di adempimento del Comune, l'intervento del Commissario "ad acta";

Considerato che la somma da corrispondere alla ditta "Agesp S.p.A." ammonta a € 957.218,65, comprensiva delle quote a titolo di revisione prezzi, a titolo di interessi ex D. Lgs. n. 231/02, delle spese legali liquidate dalle predette sentenze n. 1923/2016 e n. 412/2021 e oltre IVA al 10% da applicare sull'importo revisionale per un importo lordo complessivo di € 995.816,54;

Dato atto che la ditta "Agesp S.p.A." con nota del 17 marzo 2021 ha aderito alla richiesta dell'Ente di provvedere al pagamento del debito anzi citato in tre rate annuali (2021, 2022 e 2023) dell'importo di € 331.938,84 ciascuna, di cui € 12.865,96 a titolo di IVA (per ogni rata, relativa alla sola quota del canone revisionale), da versare entro il 30 giugno di ogni anno, all'imprescindibile condizione dell'adozione della delibera di riconoscimento legittimità debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. del Consiglio Comunale, entro il 06 maggio 2021, precisando che il mancato avveramento avrebbe comportato la sopravvenuta inefficacia della condivisione al proposto piano di rateizzazione;

Considerato che:

- con Delibera n. 40 del 28/04/2021, il Consiglio Comunale ha provveduto al riconoscimento della legittimità del predetto debito fuori bilancio, ex art. 194, comma 1 lett. a) del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. per l'importo di € 995.816,54, IVA compresa, da corrispondere alla Ditta "Agesp S.p.A." in esecuzione delle sentenze del TAR di Catania n. 1923 del 19/07/2016 e n. 412 dell'11.02.2021;

- con detta Deliberazione n° 40/28.04.2021 è stato dato mandato alla P. O. del IX Settore per la predisposizione degli atti di impegno e di liquidazione della superiore spesa a favore della predetta Ditta "Agesp S.p.A.";

Vista la fattura n. 204/PA del 15/04/2022 dell'importo di € 331.938,84 comprensiva delle quote di revisione, di interessi moratori, delle spese legali e dell'IVA al 10%, emessa dalla ditta "Agesp S.p.A." in relazione alla II rata da versare entro il 30 giugno del corrente anno 2022;

Ritenuto necessario ed inderogabile procedere alla liquidazione della superiore somma di € 331.938,84;

Visti:

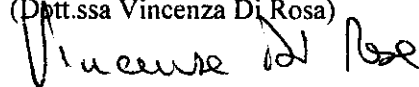
- l'art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), che introduce nuove disposizioni in materia di versamento di IVA relativamente alle fatture emesse nei confronti delle pubbliche amministrazioni (c.d. "split payment");
- l'O.R.E.L.;
- la L.R. n. 48/91;
- il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- lo Statuto Comunale;
- la determina sindacale n. 83 del 13.01.2017 e successive determinazioni n. 1123 del 15.05.2017, n. 3205 del 22.12.2017, n. 1746 del 04.07.2018, n. 3393 del 31.12.2018, n. 1314 del 28.05.2019, n. 3497 del 31.12.19, n° 42 del 16.01.2020, n° 1035/2020, n° 3395/31.12.2020, n° 4247/31.12.2021 e n° 1039 del 17.03.2022 di modifica e integrazione della nomina a Responsabile P.O. del IX Settore "Ecologia, Ambiente, Igiene Urbana", e l'art. 107 del D.Lgs 267/2000 (T.U.E.L.) e ss. mm. ii. relativo alle funzioni dirigenziali a rilevanza esterna esercitate con l'adozione dell'atto;

DETERMINA

1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e costituisce motivazione, ai sensi dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e dell'art. 3 della L. R. del 30 aprile 1981 n° 10;
2. Di impegnare la predetta somma di € 331.938,84, quale II rata da versare entro il 30 giugno del corrente anno 2022, al cap. 5810/99, da imputare sul bilancio 2022 (imp. 867/2022) in corso di formazione;
3. Di Liquidare:
 - alla ditta "Agesp spa", meglio individuata nell'unita scheda che, ancorché allegata al presente atto del quale ne costituisce parte integrante, è ad uso riservato ed esclusivo degli uffici comunali, la somma di € 319.072,88 in esecuzione della sentenze del TAR di Catania n. 1923 del 19/07/2016 e n. 412 dell'11.02.2021;
 - all'erario l'IVA relativa all'operazione di cui in premessa, pari ad € 12.865,96, ai sensi dell'art. 17 - ter del D.P.R. n. 633/72;
4. Di dichiarare ai sensi dell'art. 6 par. "Conflitto di interessi del vigente PTCP" che la scrivente e l'istruttore della proposta sono in assenza di conflitto di interessi, di cui all'art. 6 bis della l. n° 241/1990, come introdotto dall'art. 1, comma 41, della Legge 190/2012;
5. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web dell'Ente.

Il Funzionario Responsabile P.O

(Dott.ssa Vincenza Di Rosa)



IL SERVIZIO FINANZIARIO

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	/Capitolo	Esercizio
867/2022	16/04/2021	€ 331.938,84	5810/99	2022
Missione	Programma	Titolo	Macroaggregato	

Modica, 27/06/2022

Il Responsabile del servizio finanziario

Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

Visto per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulle liquidazioni di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.L.vo 267/2000.

Modica, _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 28 GIU. 2022 al 13 LUG 2022, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione